



**Provincia di Brindisi**

**Stazione unica appaltante**

**Comune di San Donaci**

**Disciplinare di gara europea mediante Procedura Aperta**



**Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016**  
**Criterio: Qualità/Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016**

**Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica relativa ad affidamento in appalto del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana (art 24 comma 2 della Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24).**

**CIG: 854662848A**

**CUP: G29E19000370004**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## Sommario

1.	PREMESSE .....	4
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ....	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	8
6.	REQUISITI GENERALI .....	9
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
8.	AVVALIMENTO.....	13
9.	SUBAPPALTO.....	13
10.	GARANZIA PROVVISORIA .....	13
11.	SOPRALLUOGO .....	15
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	16
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	19
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .....	25
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA .....	26
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	27
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA.....	34
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	35
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	35
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. ....	36
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	36
24.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE .....	38
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	38
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	38

## DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana (art 24 comma 2 della Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24) - CIG: 854662848A.**

### 1. PREMESSE

Con Determina a contrarre n. 893 del 10.12.2020, l'Ente committente Comune di San Donaci ha deliberato di affidare il servizio di igiene urbana (art 24 comma 2 della Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24) - CIG **854662848A**.

**Con determina dirigenziale della SUA Provincia di Brindisi n. 668 del 11.12.2020 è stata** indetta la relativa procedura di gara con approvazione del Bando di Gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 ss.mm.ii., n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di San Donaci (BR) [codice NUTS ITF44] CIG. **854662848A**.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, é l'ing. Arcangelo Arnesano.

### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

#### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Progetto tecnico-economico del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana (comprensivo di tutti i suoi elaborati ed allegati);
- 6) DUVRI;
- 7) protocollo di legalità sottoscritto presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi in data 30.01.2007, con cui si dichiara, pena la rescissione del relativo contratto d'appalto, quanto riportato nel relativo modello;
- 8) Codice Etico delle Imprese concorrenti e Appaltatrici;
- 9) Fac simile modello sopralluogo;
- 10) Fac simile modello editabile DGUE.

Il progetto di cui al punto 5) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al all'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id1029-dettagli>.

## 2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente alla piattaforma all'indirizzo <https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id1029-dettagli>, entro il 25.01.2021 ore 12,00.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id1029-dettagli>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [sua@pec.provincia.brindisi.it](mailto:sua@pec.provincia.brindisi.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il carattere dell'unitarietà è imposto dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazioni materiali e giuridiche dei luoghi entro cui operare. Inoltre, l'accorpamento in un solo lotto è legato all'esigenza di coordinare le varie attività oggetto dell'appalto unitario, assicurandone la corretta esecuzione, una più efficace fruizione del complesso delle attività in cui si articola l'appalto e di realizzare conseguenti risparmi di spesa, attraverso una gestione globale del servizio. Infatti, con riguardo specifico a quest'ultimo aspetto, l'esigenza di assicurare la razionalizzazione ed il contenimento dei costi, appare ragionevolmente perseguibile solo attraverso le economie di scala derivanti da una necessaria aggregazione e centralizzazione dell'appalto in un lotto unico.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo, al netto di IVA
----	---------------------	-----	--	--------------------------

1	Importo servizi soggetto a ribasso di cui per costo della manodopera € 933.035,85	905111	Principale	Euro 1.699.754,67
2	Oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso			Euro 3.200,00
	<b>Importo totale a base di gara (netto IVA)</b>			Euro 1.702.954,67

L'importo soggetto a ribasso pari ad euro 1.699.754,67 è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 3.200 oltre Iva e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi comunali.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende **i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 933.035,85** calcolati in applicazione del contratto collettivo nazionale di settore.

L'importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare. Tale stima dei fabbisogni in termini di mezzi, attrezzature e personale funzionale alla determinazione dell'importo a base gara, non è vincolante in fase progettuale in quanto la concorrente è tenuta a determinare il proprio fabbisogno di mezzi, attrezzature e personale per l'esecuzione dei servizi base gara, con le migliorative dalla medesima introdotte. Spetta comunque alla concorrente la verifica in fase di predisposizione della offerta del numero di utenze domestiche e non domestiche ricadenti nell'intero territorio comunale.

È compreso nell'importo a base gara dell'appalto la fornitura dei materiali di consumo (buste) a tutte le utenze, e la fornitura di attrezzature di riserva (contenitori) nel numero indicate nel "Progetto base gara" ad integrazione/sostituzione di quelle già in uso alle utenze del comune per la raccolta.

Ulteriori contenitori aggiuntivi potranno essere richiesti dal Comune, con le modalità specificate nel Capitolato. La sostituzione di contenitori rotti o usurati per negligenza dell'utenza sarà a carico dell'utente responsabile.

Nel caso di rottura del contenitore per imperizia o negligenza imputabile all'appaltatore, questi provvederà alla relativa sostituzione con costi a proprio carico.

#### **4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.2 DURATA**

La durata dell'appalto è di 24 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio previsto al massimo entro 30 giorni dalla stipula del contratto, salvo subentro del gestore unitario individuato dal competente ARO o dalla competente Area Omogenea. In tal caso è prevista, da parte del Comune, la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l'appaltatore individuato con la presente procedura di gara.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del presente contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

##### **4.3 OPZIONI E RINNOVI**

**E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.**

Qualsiasi variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati non può essere attuata ad iniziativa

esclusiva dell'Appaltatore, ma deve essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione della Stazione Appaltante, comporta che in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

Il Comune, previa adozione di appositi atti amministrativi ed eventuale stipula di atti integrativi al contratto principale, ha altresì la facoltà di modificare, riorganizzare, ridurre, estendere o ampliare i servizi in appalto per adeguarli alle esigenze organizzative e alle mutate esigenze o nuove disposizioni legislative, in conformità all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In tal caso per le variazioni che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto si applicherà l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- il Comune potrà richiedere l'incremento delle forniture previste a base di gara al paragrafo 4 della "Analisi economica e quantificazione della spesa" contenuta nel PROGETTO TECNICO - ECONOMICO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI SAN DONACI (BR), applicando all'elenco prezzi ivi contenuto, il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria;
- l'I.A. assume l'obbligo di svolgere anche eventuali servizi supplementari straordinari che il Comune potrà richiedere;

Nel ricalcolo dei corrispettivi, in caso di variazioni ed adeguamento dei servizi, il Comune predisporrà apposita istruttoria tecnico-economica, sulla base degli elementi giustificativi contenuti nella Relazione economica di cui all'art. 14 del capitolato speciale di appalto e/o dell'elenco prezzi di cui al paragrafo 4 della "Analisi economica e quantificazione della spesa" contenuta nel PROGETTO TECNICO - ECONOMICO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI, GESTIONE DEL CCR E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI SAN DONACI (BR) e/o dei prezzari provinciali/regionali/nazionali, cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dalla aggiudicataria. Prima della esecuzione dei servizi supplementari richiesti l'I.A. dovrà dimostrare il soddisfacimento dei relativi requisiti di esecuzione obbligatori (es. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e classi necessarie) e delle ulteriori eventuali autorizzazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato speciale di appalto, tenendo conto che il presente procedimento è attivato per garantire una procedura selettiva conforme alla vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici che consenta di individuare un gestore dei servizi fino alla individuazione del gestore unitario con le procedure previste dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di prorogare l'appalto ("proroga tecnica"), in conformità all'art 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del suddetto gestore unitario e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

Ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, l'importo relativo all'opzione di "proroga tecnica" di 6 mesi è pari a Euro 424.938,67 (euro quattrocentoventiquattromilanovecentotrentotto/67), iva esclusa, di cui:

A) Importo servizi soggetto allo stesso ribasso offerto in sede di offerta dalla aggiudicataria <i>di cui per costo della manodopera € 233.258,96</i>	€ 411.968,54
B) oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso	€ 800,00
C) importo complessivo	€ 424.938,67

Ai  
fini

dell'art. 35, comma 4 del Codice degli appalti, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 2.111.723,20 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari ad euro 4.000,00 oltre IVA.

## **5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto

anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6 REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e ss. mm. ii.. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## **7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ**

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex d.m. 03.06.2014 n. 120 almeno per le seguenti categorie e classi minimali:

- **categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani”** **classe E**  
(allegato A – Delibera n. 5 del 03.11.2016 e ss.mm.ii.)  
comprese le attività di:
  - spazzamento meccanizzato – (allegato C Delibera n. 5 del 03.11.2016);
  - gestione centri raccolta – (Delibera n. 2 del 20.07.2009);
- **categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”** **classe F**
- **categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”** **classe F**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

c) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/1993, come previste all’art. 86 del Codice e dall’Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità, in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve presentare almeno una dichiarazione d’istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/1993.

d) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019) disponibili, non inferiore all’importo complessivo annuo per i servizi, pari ad euro 1.699.754,67 IVA esclusa.

Il settore di attività è individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l’oggetto dell’appalto e non coincidente con esso.

Tale requisito è richiesto in considerazione della rilevanza del servizio oggetto della gara, che presenta aspetti connessi all’igiene e sanità pubblica e al fine di consentire la selezione di operatori economici aventi una capacità economico-finanziaria adeguata al servizio da svolgere sul territorio del Comune di San Donaci.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### **7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

e) Esecuzione nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) di almeno un servizio analogo di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, comprendente anche il servizio di spazzamento e gestione CCR, per un ente pubblico, eseguito per almeno 12 mesi in modo continuativo a favore di un’amministrazione comunale avente una popolazione residente non inferiore a 6.500 abitanti. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

f) Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della

procedura, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all'impiego di misure equivalenti (EMAS). Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art. 87 del Codice) nonché in conformità al criterio 4.2, punti 1) e 2) dell'Allegato I (CAM) al D.M. 13 febbraio 2014;

g) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNICEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all'impiego di misure equivalenti. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art. 87 del Codice).

**Il possesso delle certificazioni di cui ai precedenti punti f) e g) non può essere oggetto di avvalimento in quanto non ricompreso nelle fattispecie indicate dall'art. 89 del Codice.**

#### **7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:**

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto, in relazione a ciascuna delle categorie richieste:**

- a. dall'impresa che svolgerà l'attività oggetto dell'iscrizione all'interno del R.T.I. o del consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice (costituiti ovvero costituendi);
- b. dal consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici che svolgeranno l'attività oggetto dell'iscrizione, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice.

**Le referenze bancarie di cui al punto 7.2. lett. c) devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione d'impresie di rete.**

**Il requisito relativo al fatturato specifico** di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati:

- mandataria nella misura minima del 60%;
- mandante nella misura minima del 10%.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

**Il requisito relativo ai servizi analoghi** di cui al precedente punto 7.3 lett. e) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti nei termini di seguito indicati:

- mandataria nella misura minima del 60%;
- mandante nella misura minima del 10%.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

**I requisiti di certificazione** di cui al precedente punto 7.3 lett. f) e g), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o a costituirsi, da tutti gli operatori economici del raggruppamento che eseguono il servizio.

## **7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al punto 7.1 lett.a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali** di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici che svolgeranno l'attività oggetto dell'iscrizione.

**I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
- La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono

proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

## **8 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al competente organo della SUA il quale richiede, per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9 SUBAPPALTO.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **10 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 33.995.09, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di San Donaci – Banca Popolare Pugliese, IBAN: IT85 I052 6279 748T 2099 0000 151.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari%20non%20abilitati.pdf)

- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione **di garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 con il quale è stato approvato il Regolamento di adozione degli schemi di contratti tipo per la prestazione delle garanzie fideiussorie, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 83 del 10.04.2018;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile e quindi, è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

## 11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, previa prenotazione presso l'ufficio comunale \_\_\_\_\_ è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Durante il sopralluogo è obbligatoria la presa visione del territorio del Comune e del CCR. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Comune di San Donaci pec [info@pec.sandonaci.net](mailto:info@pec.sandonaci.net) , entro il 20.01.2021 e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 48 ore di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo e della avvenuta presa visione del territorio del Comune, comprese le località distinte dal capoluogo, in cui deve essere eseguita la prestazione, nonché del CCR trasferito all'appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

**La mancata allegazione del certificato rilasciato dal Comune appaltante (fac-simile Allegato E) attestante la presa visione del territorio in cui deve essere eseguita la prestazione e del CCR, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.**

È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

## **12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Ai sensi dell'art. 65 del d.l. 34/2020, cd. Decreto Rilancio, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

## **13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

### **13.2 Offerta in modalità telematica:**

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione,

presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare digara;

b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente;

c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: 895 500 0024;

f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

### **13.3 Formazione e invio dell'offerta: l'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:**

a) gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (User e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 13.1, lettera b);

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere la stessa documentazione;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- sottoscrivere la propria Offerta tecnica;
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di

cui alla lettera e);

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare a video l'offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line");
- sottoscrivere l'offerta;
- inserire l'ulteriore documentazione indicata al successivo punto 17.

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

<b>Busta A Busta amministrativa</b>	<b>Busta B Busta dell'Offerta tecnica</b>	<b>Busta C Busta dell'Offerta economica</b>
-------------------------------------	---	---

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa in quanto, il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma, potrebbe non essere andato a buon fine.

#### **13.4 Sottoscrizione degli atti:**

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matrioska").

#### **14 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "A" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all'gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE Allegato "B" al disciplinare di gara, di cui allo schema (approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma Tutto Gare secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (precompilato dalla SUA).**

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":**

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.(sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 lett. a) e b) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 lett. c) e d) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. di impegnarsi ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente (come elencato nella relazione tecnico-economica del servizio TABELLA 1 pag. 98) ex art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
5. di garantire tutto il personale necessario alla gestione delle attività in affidamento, provvedendo alle necessarie integrazioni nel caso di ferie, malattia e permessi vari in modo da garantire l'esecuzione del servizio;
6. attesta di aver effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e di tutti i documenti ad esso allegati, compreso il progetto base gara, comprensivo di tutti i suoi elaborati ed allegati, e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
7. di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente, senza avere nulla a che pretendere, che nelle more dei procedimenti per l'individuazione e l'affidamento del Servizio al gestore Unico in Ambito Raccolta Ottimale, il Comune di San Donaci, in ottemperanza dell'art. 14 comma 1 lettera b) della L.R. n.20 del 4 agosto 2016, si avvale della facoltà di procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi **clausola di risoluzione immediata** in caso di avvio del servizio unitario;
8. di accettare il Protocollo di Legalità sottoscritto presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi il 30.01.2007 parte integrante del vigente Piano Triennale anticorruzione della Provincia di Brindisi allegato alla documentazione di gara (All. C);
9. dichiara di essere edotto ed accettare gli obblighi derivanti dal Codice Etico, parte integrante del vigente Piano Triennale anticorruzione della Provincia di Brindisi, allegato alla documentazione di gara (All. D) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 10 dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di.....  
oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura

della provincia di .....

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:**

11. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. allega il certificato rilasciato dal Comune di San Donaci, attestante la presa visione del territorio in cui deve essere eseguita la prestazione, e del CCR;
14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii., e successive modificazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:**

17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267.

**15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

18. Domanda di partecipazione in bollo (All. A);
19. DGUE (All. B);

20. Dichiarazione protocollo di legalità (All. C);
  21. Codice Etico (All. D);
  22. Attestazione sopralluogo (All. E);
  23. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
  24. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**
25. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

**a) relazione tecnica dei servizi offerti;**

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra i servizi proposti, con

riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, da cui si evinca la qualità dei servizi proposti e la loro sostenibilità (attraverso l'indicazione di idonei fattori produttivi), con indicazione delle risorse necessarie (personale, mezzi ed attrezzature) ed il rispetto:

**1. dei seguenti criteri base dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 (così detto CAM):**

- contenitori per i rifiuti (rif. 4.3.1 del CAM);
- automezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti (rif. 4.3.2 del CAM);
- proposte di miglioramento della gestione e di riduzione della quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali (rif. Criterio 4.3.3. del CAM);
- gestione dei centri di raccolta (rif. Criterio 4.4.2 del CAM);
- raccolta differenziata (4.4.3 del CAM);
- raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi (4.4.4 del CAM);
- sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio (rif. criterio 4.4.5. del CAM);
- informazioni (rif. criterio 4.4.6. del CAM);
- rapporti periodici dei servizi (rif. 4.4.7 del CAM);
- elementi per l'individuazione di azioni di riduzione rifiuti (rif. 4.4.8 del CAM);
- campagna di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti (rif. criterio 4.4.9. del CAM);
- pubblicità (rif. 4.4.10 del CAM).

**2. dei seguenti criteri premianti del CAM:**

- automezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti (rif. 4.5.1 del CAM);
- gestione delle compostiere domestiche (rif. criterio 4.5.4. del CAM);
- progetto di campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti (rif. criterio 4.5.4. del CAM).

**La Relazione** non potrà superare n. 30 facciate formato A4, altezza minima carattere 11.

**b) Alla Relazione dovranno essere allegare:**

- schede tecniche del costruttore delle attrezzature da cui si evinca anche il rispetto del criterio 4.3.1 del CAM;
- carte di circolazione (per mezzi usati) o schede tecniche del costruttore da cui si evinca il rispetto del criterio 4.3.2 del CAM ed eventualmente del criterio premiante 4.5.1. del CAM.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara.

È ammessa la presentazione di offerte di varianti migliorative dei servizi in appalto, collegate all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, c.14 del Codice che non modifichino la struttura sostanziale del servizio e non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla offerta economica presentata in fase di gara, riferite ai criteri di valutazione delle offerte tecniche di cui al punto 18.1 del presente disciplinare di gara.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

La busta "C – Offerta economica" contiene, a **pena di esclusione**, l'offerta economica compilata a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line") e contenere i seguenti elementi:

a) **ribasso globale percentuale** sul prezzo posto a base d'asta per 24 mesi, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

**Inoltre nella stessa busta deve essere contenuta:**

c) La **relazione economica** di cui all'art. 14 del CSA. La relazione economica dovrà contenere la descrizione particolareggiata dei costi che concorrono alla formazione dell'offerta economica relativa ai servizi a corpo di cui alla lettera A) del seguente art.15 (CSA) al netto dei costi per la sicurezza da rischi da interferenza non soggetti al ribasso di cui alla lettera B), specificando in particolare, quanto segue:

- il quadro economico generale su base annua e relativo ai 24 mesi di appalto;

- l'analisi economica dei servizi con indicazioni relative alle seguenti voci di costo:

- a) personale;
- b) investimenti ed ammortamenti;
- c) gestione mezzi ed attrezzature;
- d) altri oneri di gestione;
- e) utile aziendale.

Dalla stessa relazione dovrà pertanto essere chiaro il canone annuo complessivo offerto e quello relativo a 24 mesi, inclusi i costi per la sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

In particolare dovrà essere esplicitato il personale (annuale ed eventuale stagionale) che verrà impiegato, gli investimenti ed ammortamenti previsti (con indicazione del numero e tipologia di automezzi, attrezzature e materiali di consumo e relativi costi unitari), i relativi costi di gestione e l'utile aziendale.

Tale relazione sarà utilizzata dalla stazione appaltante ex post, nel caso in cui l'offerta presenti dubbi di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Tale relazione sarà utilizzata anche per le ulteriori finalità individuate nel CSA.

d) Dichiarazione con impegno ad applicare il medesimo ribasso offerto sul prezzo complessivo posto a base d'asta per 24 mesi, al netto dell'I.V.A. e degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, anche al costo unitario di trasporto pari a 0,20 €/t\*km, utilizzato per le finalità di cui all'art. 2 del CSA;

e) Dichiarazione con impegno ad applicare il medesimo ribasso offerto sul prezzo complessivo posto a base d'asta per 24 mesi, al netto dell'I.V.A. e degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, anche ai prezzi dell'elenco prezzi unitario incluso nel *"Progetto tecnico - economico del servizio di raccolta e trasporto rsu ed assimilati e servizi di igiene urbana per il comune di SAN DONACI (BR)"*

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto:

N°	Criteri di valutazione	Punti max		Sub criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
<b>A</b>	Giro aggiuntivo di Raccolta differenziata domiciliare domenicale, in orario antimeridiano (tutto l'anno) delle frazioni Forsu, Plastica-alluminio/metalli e vetro da tutte le utenze non domestiche di ristorazione-somministrazione cibo e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pizza al taglio, paninoteche, trattorie, etc.) che lo richiedono, svolto con le modalità definite per la raccolta ordinaria nel progetto base gara, con tutti gli oneri inclusi, ad eccezione dei costi di trattamento/recupero ed eventuali ricavi CONAI di pertinenza del comune.(rif. Criterio 4.4.3 dell'Allegato I al DM 13.02.2014).	6					<p><b>Non offerto</b> <b>0 punti</b></p> <p><b>Offerto</b> <b>6 punti</b></p>

N°	Criteri di valutazione	Punti max		Sub criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
<b>B</b>	Incremento della frequenza di raccolta della frazione plastica e alluminio-metalli da Utenze non Domestiche, tutto l'anno, fino n. 3 int./settimana, conforme al progetto a base gara, con tutti gli oneri inclusi, ad eccezione dei costi di trattamento/recupero ed eventuali ricavi CONAI di pertinenza del comune. Il punteggio è attribuito in funzione dell'incremento della frequenza di raccolta della frazione plastica e alluminio-metalli offerta fino al raggiungimento del punteggio massimo.	6	B1	Nessun incremento rispetto alla frequenza base gara pari a 1 int/sett. nel periodo invernale e n. 2 interventi a settimana nel periodo estivo			<b>Non offerto 0 punti</b>
			B2	incremento a 2 int/sett tutto l'anno			<b>3 punti</b>
			B3	Incremento a 3 int/sett. tutto l'anno			<b>6 punti</b>
<b>C</b>	Realizzazione di specifico servizio migliorativo relativo alle compostiere domestiche e di promozione dell'autocompostaggio domestico, comprendente le specifiche attività di informazione etc. di cui al criterio 4.5.4 del dell'Allegato I al DM 13.02.2014, con tutti gli oneri inclusi e nessun onere aggiuntivo a carico del Comune.	3		Il punteggio massimo sarà attribuito in maniera discrezionale dalla commissione	<b>Da 0 a 3</b>		
<b>D</b>	Servizio aggiuntivo di raccolta, trasporto e smaltimento di almeno 1000 kg/anno di rifiuti contenenti cemento amianto abbandonati su strade ed aree pubbliche e/o private	10	D1	Servizio aggiuntivo non offerto			<b>Non offerto 0 punti</b>
			D2	1000 kg/anno di rifiuti contenenti cemento			<b>2</b>

N°	Criteri di valutazione	Punti max		Sub criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
	soggette ad uso pubblico, con tutti gli oneri inclusi, nessuno escluso (compreso smaltimento). Il punteggio è attribuito in funzione dei kg/anno di rifiuti contenenti cemento amianto oggetto del servizio fino al raggiungimento del punteggio massimo.			amianto			
			D3	Ulteriore incremento da 1000 kg/anno a 2000 kg/anno di rifiuti contenenti cemento amianto			<b>4</b>
			D4	Ulteriore incremento da 2000 kg/anno a 3000 kg/anno di rifiuti contenenti cemento amianto			<b>6</b>
			D5	Ulteriore incremento da 3000 kg/anno a 4000 kg/anno di rifiuti contenenti cemento amianto			<b>8</b>
			D6	Ulteriore incremento da 4000 kg/anno a 5000 kg/anno di rifiuti contenenti cemento amianto			<b>10</b>
<b>E</b>	N. 2 interventi/anno aggiuntivi di diserbo stradale da svolgersi in periodi concordati con il Comune, su strade concordate con il Comune, per una lunghezza A/R pari a 10 km, in conformità al servizio base previsto dal progetto base gara, con tutti gli oneri inclusi.	<b>8</b>	<b>E1</b>				<b>Non offerto 0 punti</b>  <b>Offerto 8 punti</b>

N°	Criteri di valutazione	Punti max		Sub criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
F	Incremento servizio di spazzamento. Il punteggio è attribuito in funzione dei km annui aggiuntivi offerti.	12	F1	Il punteggio massimo è assegnato in relazione al numero massimo di km annui aggiuntivi di spazzamento meccanico misto. Per offerte intermedie tra incremento non offerto e massimo incremento offerto il punteggio è assegnato in maniera proporzionale		Da 0 a 5	
			F2	Il punteggio massimo è assegnato in relazione al numero massimo di km annui aggiuntivi di spazzamento manuale. Per offerte intermedie tra incremento non offerto e massimo incremento offerto il punteggio è assegnato in maniera proporzionale.		Da 0 a 07	
G	Intervento aggiuntivo di spazzamento manuale da eseguirsi la Domenica in orario antimeridiano, svolto da una squadra costituita da un operatore munito di	5	G1				Non offerto 0 punti  Offerto 5 punti

N°	Criteri di valutazione	Punti max		Sub criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
	Apecar e l'attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio.						
<b>H</b>	Utilizzo di automezzi per la raccolta e il trasposto dei rifiuti con le seguenti caratteristiche: più del 40% (in numero) degli automezzi con motorizzazione non inferiore ad EURO 5, oppure elettrici, ibridi o alimentati a gas. Il punteggio è attribuito in funzione della percentuale maggiore rispetto al 30% (in numero) degli automezzi con motorizzazione non inferiore ad EURO 5, oppure elettrici, ibridi o alimentati a gas, fino al raggiungimento del punteggio massimo (rif. criterio 4.5.1 del dell'Allegato I al DM 13.02.2014).	3	H1	Percentuale (in numero) automezzi ≤ 30%			<b>0 punti</b>
			H2	30% < % (in numero) automezzi ≤ 40%			<b>0,5 punti</b>
			H3	incremento nell'intervallo 40% < % (in numero) automezzi ≤ 50%			<b>1 punto</b>
			H4	incremento nell'intervallo 50% < % (in numero) automezzi ≤ 60%			<b>1,5 punti</b>
			H5	incremento nell'intervallo 60% < % (in numero) automezzi ≤ 70%			<b>2 punti</b>
			H6	incremento nell'intervallo 70% < % (in numero) automezzi ≤ 80%			<b>2,5 punti</b>
			H7	Ulteriore incremento nell'intervallo 80% < % (in numero) automezzi ≤ 100%			<b>3 punti</b>
<b>I</b>	Adeguamenti necessari per il conseguimento dell'agibilità e conformità al DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. del Centro di Raccolta Comunale, con	9	I1	Il punteggio massimo sarà attribuito in maniera discrezionale dalla commissione	<b>Da 0 a 9</b>		

N°	Criteri di valutazione	Punti max		Sub criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
	esecuzione di servizi analoghi alternativi nelle more della messa in funzione del CCR.						
	Individuazione di soluzioni alternative all'apertura del CCR (es. attivazione Centro Ambientale Mobile)	5			Da 0 a 5		
L	Migliorative al sistema di controllo dei servizi messo a disposizione dall' Appaltatore, con particolare riferimento alla condivisione con la Stazione Appaltante di informazioni riguardanti la programmazione dei servizi, gli ordini di servizio, ecc.	3	L1	Il punteggio massimo sarà attribuito in maniera discrezionale dalla commissione	Da 0 a 3		
		<b>TOTALE</b>	<b>70</b>				

### 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

	B	C	D	E	F	....	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					F		
		N-1					

Ciascun commissario confronterà l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

A ciascuno degli elementi quantitativi a cui è assegnato un punteggio nella Colonna Q della tabella di cui al punto 18.1, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare (vedasi Linee guida ANAC n.2/2016 par. IV), con le seguenti specifiche:

- Valore/dotazione massima offerta dai concorrenti: punteggio massimo attribuito all'elemento quantitative nella tabella di cui al punto 18.1;
- Valore/dotazione minima offerta dai concorrenti: 0 punti;

- Valore/dotazione offerta compresa tra il valore/dotazione massima e il valore/minimo: punteggio linearmente crescenti tra i due valori di sopra.

Qualora tutti i concorrenti producano la stessa offerta (incluso il caso in cui vi sia un unico concorrente in gara) viene attribuito il punteggio Massimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio sarà assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### **18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

All'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

$R_a$  = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

$R_{max}$  = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

### **18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti dell'O.E. che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, con le modalità innanzi indicate.

### **19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell'ora indicati sulla piattaforma telematica, presso gli uffici della SUA e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma telematica almeno 02 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con il medesimo strumento telematico, almeno 02 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara/commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la presenza e l'integrità e l'integrità dei plichi virtuali "BUSTA A" inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento

della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

## **20 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà comunicazione delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al competente organo della SUA che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al competente organo della SUA tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass se attivo.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 40 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante DEL Comune di San Donaci.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. L'Ente committente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non

costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### **24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato, oggetto di salvaguardia è riportato nel paragrafo 2 dell'"Analisi economica e quantificazione della spesa" contenuta nel PROGETTO TECNICO - ECONOMICO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI SAN DONACI (BR).

#### **25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Lecce e il Foro di Brindisi per le loro competenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Brindisi, lì 16.12.2020

**Il Dirigente responsabile SUA**

F.to ing. Vito Ingletti  
(firma autografa omessa)